

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - rel. Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9617/2019 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. (OMISSIS), in virtu' di mandato in calce e allegato al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

e

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 6005/2018, pubblicata il 24 dicembre 2018, notificata in data 8 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2022 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

#### RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento parziale dell'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 569/2018 del 27 marzo 2018, ha disposto, in sede di separazione personale, che (OMISSIS) versasse a (OMISSIS) per il mantenimento dei due figli minori l'importo mensile di Euro 550,00 (così aumentando ad Euro 300,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia (OMISSIS), in ragione delle mutate esigenze di spesa per la frequenza di una scuola superiore fuori dal comune di residenza) e ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.

2. Il Tribunale di Benevento aveva rigettato le reciproche domande di addebito della separazione, aveva affidato i figli minori, (OMISSIS) ed (OMISSIS), ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre ed aveva fissato un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del (OMISSIS) di Euro 500,00 mensili, rigettando la domanda di un assegno di mantenimento in favore della (OMISSIS).

3. La Corte di appello di Napoli, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato rinunciato il primo motivo di appello stante il tenore dell'istanza depositata il 23 novembre 2019 e infondati il secondo, quarto e quinto motivo di appello avente ad oggetto l'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli e il riparto delle spese straordinarie; in particolare, i giudici di secondo grado hanno evidenziato, con specifico riguardo alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli, i numerosi debiti gravanti sul (OMISSIS), carabiniere forestale, che erano stati contratti per soddisfare esigenze familiari e la sostanziale equivalenza delle situazioni economiche dei coniugi per quanto attiene il riparto delle spese straordinarie.

4. I giudici di secondo grado hanno rigettato anche il terzo motivo di appello sull'assegno di mantenimento richiesto in favore della moglie, ritenendo che questa avesse la capacità di mantenere un autonomo tenore di vita, simile a quello cui godeva in costanza di convivenza, poiché nel giudizio di primo grado era emerso

che ella svolgeva l'attività di parrucchiera a domicilio e nel giudizio di secondo grado l'attività di assistente part time di uno studio dentistico.

5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 345 c.p.c., dell'articolo 24 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello dedotto erroneamente la rinuncia da parte della (OMISSIS) al primo motivo di appello ravvisata nell'istanza depositata il 23 novembre 2018 (dove era stata evidenziata una contraddizione tra il dispositivo e la motivazione della sentenza gravata in merito ai tempi di permanenza e non una mera richiesta di aumento o di diminuzione dei tempi di permanenza), avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza resa dalla Corte d'appello il 31 ottobre 2018, con la quale la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire la minore in merito all'educazione religiosa della stessa.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c., dell'articolo 24 Cost., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte disposto, con l'ordinanza del 31 ottobre 2018, l'audizione della minore non sui tempi di permanenza con l'altro genitore, ma per essere ascoltata in merito alla fede religiosa.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.

2.2 La Corte territoriale, dopo avere rilevato, a pagina 3 della sentenza impugnata, che il primo motivo di appello riguardava la riforma della sentenza del Tribunale di Benevento quanto alla frequentazione tra il padre e i figli minori, ha ritenuto rinunciato tale motivo in ragione del tenore letterale dell'istanza depositata in data 23 novembre 2018; risulta, inoltre, dalla lettura del provvedimento impugnato, che la Corte territoriale aveva disposto, con l'ordinanza del 31 ottobre 2018, l'audizione della minore per essere ascoltata non soltanto in merito alla fede religiosa, ma anche sui tempi che i minori dovevano trascorrere presso ognuno dei genitori (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). La Corte ha, dunque, ritenuto il primo motivo di appello rinunciato, con una interpretazione non sindacabile nel merito in quanto del tutto adeguatamente motivata (Cass., 21 maggio 2019, n. 13602, Cass., 9 maggio 2022, n. 14669, entrambe riferite ai limiti di sindacabilità della domanda ma contenenti principi estensibili alla valutazione di una dichiarazione di rinuncia) in questa sede, dell'istanza di revoca del provvedimento che aveva disposto l'ascolto del minore, nella parte in cui la ricorrente aveva precisato che "tra l'altro, nel primo motivo di appello veniva evidenziata una contraddizione tra il dispositivo e la motivazione della sentenza gravata in

merito ai tempi di permanenza e non una mera richiesta di aumento o di diminuzione dei tempi di permanenza".

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e l'omesso esame dei tempi di frequentazione tra padre e figli, riproposto all'attenzione della Corte d'appello attraverso il contrasto illustrato nell'atto di appello tra il dispositivo e la motivazione della sentenza del Tribunale, proprio con riferimento ai tempi di permanenza dei figli con il (OMISSIS).

3.1 Il motivo, che si sovrappone in parte alla prima censura, e' aspecifico, poiche' non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, che, lungi dal non esaminare i tempi di frequentazione tra padre e figli, ha affermato che dal tenore letterale dell'istanza depositata il 23 novembre 2018 doveva desumersi che la parte avesse rinunciato al primo motivo di appello, sul quale, pertanto, la Corte non era chiamata a pronunciarsi.

3.2 Non sussiste, dunque, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, peraltro formulato senza il rispetto delle prescrizioni sulle modalita' di deduzione del vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 2727 e 2729 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la ricorrente sempre contestato che i debiti contratti dal (OMISSIS) fossero spese necessarie per la famiglia, dal momento che la stessa non ne era stata messa al corrente, non aveva avuto mai accesso ai conti correnti del marito e, in situazioni particolari, era stata costretta a chiedere il sostegno economico dei genitori e che, a fronti di tali contestazioni, il (OMISSIS) non aveva mai fornito chiarimenti e delucidazioni in merito alla documentazione probatoria, all'entita' e all'utilizzo dei finanziamenti.

5. Con il quinto motivo si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'articolo 390 c.p.c., (rectius: 360), comma 1, n. 5, essendo stata messa in discussione in entrambi i gradi di giudizio la documentazione allegata dal (OMISSIS) a giustificazione dell'entita' dei finanziamenti e, quindi, l'esistenza stessa dei numerosi finanziamenti accesi; la Corte non aveva nemmeno considerato i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di musicista, pacificamente ammessa dal (OMISSIS), ne' l'aumento del reddito del (OMISSIS) di Euro 130,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi anno 2016, depositata in allegato alla replica conclusionale del Tribunale.

5.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perche' connessi in quanto riguardano la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e il riparto fra i coniugi delle spese straordinarie, sono estremamente generici ed inammissibili, perche' ancora una volta non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, nel quale e' affermato che era emerso dall'istruttoria svolta davanti al Tribunale di Benevento (e sotto questo specifico profilo rileva anche un difetto di autosufficienza delle censure) che non solo il mutuo era stato contratto per soddisfare le esigenze familiari (ristrutturazione della casa coniugale) ma anche gli altri debiti erano stati contratti in corso di convivenza per spese, considerate insindacabilmente necessarie alla famiglia, ritenendo implicitamente non decisiva la circostanza, pure

dedotta dalla (OMISSIS), dei ricavi derivanti dallo svolgimento di un'attività artistica, e che, infine, per quanto concerneva il riparto delle spese straordinarie si doveva tenere conto della sostanziale equivalenza delle situazioni economiche dei coniugi.

5.2 La Corte territoriale, dunque, ha giudicato in modo del tutto coerente con i principi statuiti da questa Corte, secondo cui sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'articolo 30 Cost., e pure dell'articolo 155 c.c. (Cass., 18 settembre 2013, n. 21273, in motivazione).

6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 3 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte d'appello omesso di aumentare il mantenimento per il figlio (OMISSIS), pure richiesto, di anni 10 (nato il (OMISSIS)), operando una palese discriminazione, trattando situazioni identiche in maniera diversa.

6.1 Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell'attinenza della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

6.2 La Corte di appello, infatti, ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello, stante che le esigenze di mantenimento della figlia (OMISSIS) erano aumentate, in ragione del fatto che ella frequentava la scuola superiore fuori dal comune di residenza, con conseguente incremento delle spese di trasporto, vestiario, ludiche e per pasti da consumare fuori casa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), esigenze che, all'evidenza, non sussistevano per il figlio (OMISSIS), nato il (OMISSIS). 7. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.c., dell'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 324 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non era stata effettuata al momento della proposizione del ricorso di separazione; il paragone tra il tenore di vita attuale e il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio presupponeva l'accertamento di quest'ultimo e tale accertamento non si rinveniva nella gravata sentenza; la disparità economica tra i coniugi, accertata dal Tribunale, non era stata contestata dalla controparte e su di essa si era formato il giudicato; si lamenta altresì, l'omesso accertamento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quale fatto rilevante oggetto di discussione tra le parti e non valutato.

7.1 Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale, richiamando l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, ha evidenziato che la (OMISSIS) aveva la capacità di mantenere un autonomo tenore di vita, simile a quello che godeva in costanza di convivenza, visto che nel giudizio di primo grado era emerso che ella svolgeva l'attività di parrucchiera a domicilio e nel giudizio di secondo grado che esercitava l'attività di assistente part time di uno studio dentistico (quest'ultima circostanza nemmeno censurata).

7.2 La Corte ha, dunque, correttamente applicato i principi statuiti da questa Corte secondo cui l'obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento separativo in

favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriorata e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915) e che, a tali fini, dispone che è necessario, dapprima verificare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi e, solo nel caso di esito negativo di detto accertamento, deve operarsi una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascuno dei coniugi (Cass., 16 maggio 2017, n. 12196).

7.3 Del pari inammissibile è il vizio di omesso esame dell'accertamento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio formulato ancora una volta senza il rispetto delle prescrizioni sulle modalità di deduzione individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053; l'esame del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in ogni caso, deve ritenersi precluso, per i principi sopra richiamati, dalla verifica operata dai giudici di merito sui mezzi economici di cui disponeva la ricorrente, ritenuti sufficienti per la conservazione di un tenore analogo a quello goduto sino alla separazione.

8. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 111 Cost., articolo 24 Cost., articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione sintetica e lacunosa, a fronte delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione, prima del Tribunale e poi della stessa Corte d'appello.

8.1 Il motivo è infondato.

8.2 Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come questa Corte ha più volte evidenziato, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche; la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazioni di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito in forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

8.3 Nel caso in esame, la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico (secondo quanto in precedenza diffusamente rilevato), integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.